

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

Approvato ex novo con deliberazione di consiglio comunale n 27 del
14.03.96

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

ART.1

Il terreno è assegnato, entro il limite massimo di superficie di mq50 (cinquanta), per l'esclusivo scopo di coltivazione ad orto, ad un unico titolare e non può essere ceduto nè lavorato da altri.

Le domande di rinnovo e quelle di nuova assegnazione devono essere presentate al Comune nei tempi e nei modi che saranno indicati dal Sindaco con apposito manifesto da affiggersi in luoghi di pubblica frequenza.

La concessione è disposta con atto del Sindaco sulla base della graduatoria formulata dal Comitato di Gestione di cui all'art.7. La precedenza nelle assegnazioni viene attribuita ai pensionati residenti nel Comune di Calolziocorte ed ai titolari di assegnazione che ne chiedono il rinnovo.

ART.2

Le concessioni hanno validità triennale con decorrenza il gennaio scadenza 31 dicembre, escluso il rinnovo tacito.

Il corrispettivo da versare al Comune è fissato in £.1.000 al mq.annuali, da pagarsi anticipatamente, in unica soluzione, entro il 3 gennaio di ogni anno.

La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, sentito il Comitato di Gestione di cui all'art.7;

ART.3

Qualora l'assegnatario lasci l'appezzamento incolto per un'intera stagione, decade il diritto dell'assegnazione, salvi casi di forza maggiore e gravi e giustificati motivi.

La decadenza è dichiarata dal Sindaco con proprio provvedimento sentito il Comitato di Gestione di cui all'art.7.

I terreni oggetto di provvedimento di decadenza potranno essere assegnati dal Sindaco ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria formata dal Comitato di gestione.

Qualora la graduatoria sia esaurita si procederà alla redazione di una graduatoria suppletiva con le modalità previste dall'art.1, comma 1.

ART.4

Tutte le piantumazioni devono essere effettuate senza che agli altri assegnatari derivino danni di alcun genere.

Sono vietate altresì tutte le iniziative in contrasto con la normativa vigente in materia igienico-sanitaria.

ART.5

L'assegnatario si dovrà servire dell'apposito deposito per gli attrezzi.

ART.6

L'assegnatario che si rende responsabile di danneggiamenti agli orti altrui e ai servizi comuni, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, perde il diritto all'assegnazione dell'orto.

ART.7

La gestione degli orti è curata da un Comitato di Gestione composto d n.3 rappresentanti degli assegnatari, dal Sindaco o suo delegato, che lo presiede, e dal responsabile del Servizio Ecologia che svolge funzioni di verbalizzante.

Gli assegnatari, costituiti in assemblea, eleggono i propri rappresentanti che rimangono in carica nel Comitato di Gestione per la durata di 3 anni.

AT.8

L'assemblea degli assegnatari, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, può in qualsiasi momento sostituire i suoi rappresentanti, motivando adeguatamente le ragioni della sostituzione.

ART.9

E' dovere di ogni assegnatario segnalare al Comitato di Gestione tutte le inadempienze di altri assegnatari.

ART.10

Il Comitato di Gestione, oltre ai compiti attribuitigli dal presente regolamento, provvede a verificare il buon funzionamento e la corretta applicazione delle norme contrattuali, promuovere iniziative di aggregazione, segnalare eventuali carenze che si vengono a determinare intervenire per il superamento di eventuali controversie.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le assegnazioni in atto al 31.12.1995 sono prorogate di diritto al 31.12.1996, fatto salvo quanto stabilito dal precedente art.3.